

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

DECRETO N° 01/2013

OGGETTO : Individuazione del Segretario comunale quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

IL SINDACO

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

*"7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. **Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.***

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."

Visto, altresì, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*"; così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **al 31 marzo 2013;**

Evidenziato, infine, che il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere anche:

- "a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;*
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;*
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11."*

Atteso che il dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 25.01.2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario che, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Che la CIVIT, con delibera n. 15/2013 del 13.03.2013, ha espresso l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione vada individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 50, comma 10;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

D E C R E T A

1. di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il segretario comunale **Dott. Salvatore Di Giuseppe**.

2. di incaricare il suddetto funzionario a predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

3. di pubblicare il presente provvedimento, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità, in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente;

4. di comunicare copia del presente decreto alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);

5. di comunicare alla Giunta comunale l'avvenuta designazione del responsabile della corruzione, in modo che tale organo ne possa prendere atto ai fini della massima trasparenza;

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga notificato all'interessato.

Copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio on-line e depositata presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Terzo di Aquileia.

Avverso il presente provvedimento l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e si ritenga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO
f.to Avv. Michele Tibald